

## CODIFICAZIONE

**1 (PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE, DATI DI GESTIONE E RELATIVI TERMINI)****1.1 - REQUISITO DI CODIFICAZIONE**

I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Società si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre. La codificazione e/o lo screening dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a punto da **SEGREDIFESA V Reparto 3° Ufficio (Organo Centrale di Codificazione - OCC)**.

Le informazioni, i links, la documentazione, la normativa sulla Codificazione ed i Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili presso il sito Internet:

<https://siac.difesa.it/SiteAssets/Pages/HomePage.aspx>

Per l'inserimento dei dati contrattuali la Società dovrà impiegare i seguenti codici:

**Codice NAVARM - 1°Reparto/2^Divisione - CEODIFE nr. 900017**

NAVARM invierà alla Società i Codici CEODIFE, laddove esistenti, degli Enti coinvolti nelle altre fasi.

**1.2 - ATTIVITA' DI SCREENING**

Al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione (di seguito "OCC") l'esecuzione delle attività di screening, per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, la Società dovrà far pervenire entro n. 120 gg.ss. (centoventi giorni solari) decorrenti dalla data di notifica dell'inizio esecuzione del primo Lotto/Sub-Lotto di riferimento, all'OCC e, per conoscenza all'E.C./D.E.C., qualora già individuati, tutti gli articoli in fase di

definizione del requisito; la Società dovrà quindi presentare tale lista di articoli in fornitura elencandoli nella "Spare Part List for Codification" (SPLC). Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il **Form AC\135 n. 7**, contenente informazioni tecnico-amministrative aggiuntive. Il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione NATO" SGD-G-035 del MINISTERO DELLA DIFESA - SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI (Edizione in vigore alla stipula del presente Contratto). L'A.D. comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al Contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari), dalla presentazione della SPLC, per richiedere alla Società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'OCC potrà comunque richiedere all'A.D. la verifica dei dati forniti dalla Società qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo. In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attività di *screening* si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Trascorso il termine previsto per l'A.D., l'OCC, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo provvederà entro n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) al completamento delle attività di *screening*. L'A.D., ne darà conoscenza all'E.C./D.E.C..

### **1.3 - PROPOSTE DI CODIFICAZIONE**

Non oltre n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) dalla ricezione dell'esito dello *screening* per gli articoli non codificati e/o per quelli per i quali l'OCC ritiene necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o 'Non NATO', la Società dovrà inviare le proposte di schede **CM-03** e **GM-02**, debitamente compilate, all'E.C./D.E.C. e all'OCC.

Quest'ultimo Ente, provvederà entro n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) all'assegnazione del NSN/NUC, informandone la Società, l'E.C./D.E.C. e l'Ente Logistico/Organo Codificatore di Forza Armata. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione NSN/NUC) avverrà entro n. 45 gg.ss. (quarantacinque giorni solari) dalla ricezione dei dati corretti. L'A.D., comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al Contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) per richiedere alla Società le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'OCC potrà comunque richiedere all'A.D. la verifica dei dati forniti dalla Società qualora non ritenuti congrui per l'attività codificativa. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Per consentire all'A.D. la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di Codificazione estero competente, l'OCC assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente.

#### **1.4 - FLUSSO DEI DATI**

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'OCC, direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET).

#### **1.5 - NORME IN VIGORE**

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione NATO" SGD-G-035 del

MINISTERO DELLA DIFESA - SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA  
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI (Edizione in vigore  
alla stipula del presente Contratto) emanata dall' OCC, e  
disponibile presso il suo sito INTERNET, che contiene anche  
informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla  
modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

#### **1.6 - VERIFICA DI CONFORMITA' DEI MATERIALI**

La tassatività dei termini di approntamento alla "Verifica di Conformità" degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

#### **1.7 - VERIFICA DI CONFORMITA' E ACCETTAZIONE D'URGENZA**

La mancata approvazione da parte dell'OCC della documentazione codificativa presentata dalla Società rende gli articoli, ancorché approntati alla "Verifica di Conformità", non rispondenti al requisito contrattuale. In caso di necessità e urgenza, previa autorizzazione del Direttore, NAVARM - 2<sup>a</sup> Divisione (R.U.P.) può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, alla "Verifica di Conformità" dei materiali e procedere all'accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (assegnata dall'Ente di Codificazione di Forza Armata in attuazione della normativa vigente).

#### **1.8 - ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CODIFICAZIONE**

L'A.D. richiederà all'OCC la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

#### **1.9 - RIFERIMENTI E GARANZIE**

La Società potrà prendere contatti diretti con l'OCC per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa. Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, l'E.C./D.E.C. potrà richiedere alla Società tutte le azioni ritenute necessarie per completare o

integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

#### **1.10 - CODICE A BARRE**

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, la Società si impegna a fornire i materiali oggetto del contratto corredati di riconoscimento mediante CAB da realizzare secondo lo standard **EAN/128**. Il suddetto CAB deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie (codice di riconoscimento):

- Application Identifier (AI) = 7001 NUC (NSN)
- Application Identifier (AI) = 241
- REFERENCE - Codice del costruttore (Cage) + Part Number.

Per i materiali già codificati, che comunque dovranno essere sottoposti ad un controllo per la validazione della codificazione preesistente da parte dell'ufficio di codificazione (screening), la Società dovrà apporre il CAB costituito dal NSN/NUC valicato più il REFERENCE che dovrà essere trattato come REFERENCE secondario.

In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve essere apposto in chiaro.

Per i materiali per i quali non è prevista la codifica NATO, la Società deve, comunque, fornire l'identificazione con CAB di tipo commerciale.

L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280-4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego. A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la Società è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico, sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base commerciale (es. excel), la corrispondenza fra il CAB, il NSN/NUC ed il REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio di

collegamento. Il D.E.C. dovrà:

- verificare se la Società ha avuto la disponibilità del NSN/NUC entro il termine di n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) prima della "Comunicazione di Approntamento alla Verifica di Conformità" del Lotto/Sub-lotto di riferimento; in tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al NSN/NUC, che quelle relative al REFERENCE. Nel caso di indisponibilità del NSN/NUC nei tempi sopra indicati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE;
- accertare la presenza del supporto informatico predetto con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti punti diano esito negativo, la presentazione alla "Verifica di Conformità" non sarà considerata valida.